



21
Sent. A° 307

Senato del Regno

Alta Corte di Giustizia

~~Sentenza~~ No. 288
del Registro Gen.^{le}

In nome di Sua Maestà
Vittorio Emanuele III.
per grazia di Dio e per volontà della Nazione

Re d'Italia

La Commissione d'Istruzione dell'Alta
Corte di Giustizia, in Camera di Consiglio,
composta dei Signori Senatori:

Onorevole Paolo Presidente
Baccelli Alfredo membro effettivo
San Martino Valperga Curico
Bazzan Curico
Gatti Salvatore, membri supplenti.
Ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel procedimento penale a carico di

Covini avv. Livio fu Giuseppe
e di Carbolani Emilia, nato a
Brescia il 17 marzo 1876, Senatore
del Regno.

Imputato

del delitto previsto dall'art. 413 del Codice penale, per avere in Milano nell'ottobre novembre 1925, con artifici e raggiri ottenuto da Luiselli Spartaco la consegna di due cambiali per l'ammontare di lire 20.000 - intercettandone il ricavato di lire 14.000 - a proprio profitto.

Vista l'ordinanza 11 luglio 1929 VIII, con la quale S.E. il Presidente del Senato trasmette gli atti del procedimento suddetto a questa Commissione per l'ulteriore corso di giustizia;

Letta gli atti dell'istruttoria compilata da questa Commissione e quelli della istruttoria anteriormente compilata nella sede ordinaria prima della nomina dell'on. Govini a Senatore;

Viste la richiesta del Ministero Pubblico presso l'Alta Corte di Giustizia in data 20 dicembre 1929 VIII e la requisitoria in data 8 febbraio 1930 VIII, con la quale il Ministero Pubblico chiede

1° non farsi luogo a procedimento penale nei confronti dell'on. Senatore Livio Govini, quanto alla ascrittagli imputazione per insufficienza di prove.

2° dichiararsi quanto meno che il fatto costituisce appropriazione indebita, e che non vi sia luogo a procedere per l'avvenuta riconciliazione delle parti, con la condanna solidale di costoro nelle spese del procedimento, ai sensi dell'art. 161 Codice di procedura penale

Letta la memoria presentata dal difensore di fiducia dell'imputato;



Alberto, cancelliere. P. Marin.

Udita la relazione del Commissario
delegato, Senatore Salvatore Gatti.

Fatto e diritto

La Commissione osserva che occorre anzitutto precisare le circostanze di fatto, che dall'istruttoria sono emerse in modo certo.

Nell'agosto 1925 l'on. Corini ottenne dal Direttore della Banca di Arezzo, Francesco Luiselli, con cui era in rapporti di amicizia, che gli venissero scontati due effetti cambiali di Lire 10.000 ciascuno, rilasciati da Abba Curcio e avallati dalla moglie di costui, Maria Cattaneo; effetti scaduti il 31 ottobre successivo. Il 10 settembre fu dichiarato il fallimento dell'Abba e l'on. Corini insinuò il credito di Lire 20.000, risultante dalle due cambiali, nella procedura fallimentare. A periti trattative per un concordato, intervenne per garantirlo il commerciante Costantino Pallaridini, al quale l'on. Corini chiese il pagamento del credito cambiale. Per la insistenza dell'on. Corini il Pallaridini effettuò il pagamento della somma di Lire 14.000, corrispondente alla percentuale del 70 per cento, dietro l'impegno del Corini di consegnare gli effetti cambiali. Trattando il Corini aveva scritto da Milano una lettera al Luiselli pervenuta a costui in Arezzo il 31 ottobre, con cui inviava due nuovi effetti cambiali con firme diverse e per un ammontare complessivo uguale a quello delle prime cambiali e richiedeva la restituzione di queste per poterle insinuare nel fallimento Abba.

Il Luiselli espone nello stesso giorno 31 ottobre dichiarando di avere ritirato le nuove cambiali e inviando gli effetti Abba.

Tenuti a scadenza il 6 gennaio 1926 i nuovi effetti rilasciati dall'on. Borini furono inutilmente presentati ed eseguiti. Nel luglio 1926 avendo il Luiselli saputo che l'on. Borini aveva incassato la somma di 14.000 lire, sparse denuncia al Procuratore del Re di Milano per truffa. Lamentava in sostanza il Luiselli di essere stato ingannato dall'on. Borini, che aveva preteso la restituzione delle cambiali Abba per produrle nel pagamento e, incassata la somma di lire 14.000, non la faceva versata a lui, che con l'operazione di sconto si era esposto verso la Banca di Airola.

Nel settembre 1926 il Luiselli e il Borini ebbero un convegno a Milano nello studio dell'avv. Bregoli e dopo i chiarimenti ottenuti il Luiselli rilasciò una dichiarazione scritta, con la quale riconosceva che l'on. Borini si era comportato in modo da non potergli essere imputato alcun reato, per il che non aveva difficoltà a restituirgli la sua firma ed a recedere dalla sposta querela.

Osserva che secondo il Pubblico Ministero sussisterebbero elementi di dubbio circa la imputazione del reato di truffa all'on. Borini, elementi che porterebbero alla conseguenza di una dichiarazione di non luogo a procedere per insufficienza di prova.

Una attenta disamina di siffatti

Almerfi ha però convinto la Commissione che la conclusione del Pubblico Ministero non fosse giuridicamente giustificata. Difatti:

1°) È risultato che il Corvini insistette col Pallavidini per ottenere il pagamento delle cambiali Abba alla stregua della percentuale stabilita per il concordato; che il Corvini assunse l'impegno di consegnare al Pallavidini le cambiali in possesso della Banca di Vienna; ma è una congettura che il Luiselli abbia avuto dal Corvini degli affidamenti nel senso che la somma incassata nel fallimento gli sarebbe stata versata al fine di accertare il credito della Banca.

2°) È stato affermato dal Pubblico Ministero che il Corvini avesse consegnato la somma di Lire 14.000 prima di richiederla al Luiselli la restituzione delle cambiali; e in tale circostanza il Pubblico Ministero fonda l'ipotesi di "un silenzio doloso sull'incasso fatto da parte dell'on. Corvini".

Se non che la lettera del Corvini al Luiselli, essendo pervenuta in Vienna il 31 ottobre, giorno in cui è datata la risposta del Luiselli, dove per certo riferirsi scritta in Milano del Corvini qualche giorno prima, quando si svolgevano le trattative tra il Corvini e il Pallavidini, ma nessuna somma era stata incassata dal Corvini, poiché il pagamento del Pallavidini avvenne precisamente

il 31 ottobre. La circostanza, dunque, su cui si fonda l'ipotesi affacciata dal Pubblico Ministero, deve escludersi.
3.°) Dopo la requisitoria del Pubblico Ministero è stata prodotta in atti la lettera scritta il 31 ottobre 1925 dal Luiselli all'on. Govini e tale documento chiarisce in modo decisivo alcune circostanze. Nella lettera il Luiselli lamenta bensì, e con parole di aspro risentimento, il mancato pagamento alla scadenza delle cambiali Abba, ma non fa accenno di sorta ad affidamento del Govini sull'uso del ricavato che di quelle cambiali si fosse fatto in sede fallimentare. È molto importante invece rilevare che il Luiselli parla delle difficoltà incontrate presso la Banca "per ottenere tale concessione presso questo Consiglio di Amministrazione, che non ha mancato altro di risparmiarmi una mortificazione sia pure abilmente mascherata". La concessione, di cui è certo, non in altro poteva consistere che nella accettazione delle nuove cambiali inviate dal Govini in sostituzione di quelle scadute, accettazione che il Luiselli ottenne dalla Banca con difficoltà, come ben si comprende, dato anche che il Luiselli aveva a runnere gli effetti Abba allo sconto senza l'autorizzazione della apposita Commissione. Il Luiselli nella sua lettera dice altresì di essere costretto a significare categoricamente che

« alla prossima scadenza della somma per
vedere l'al pagamento integrale dei
nuovi effetti ».

Questa lettera esprime dunque,
ed in tono energico, la delusione
provata dal Luiselli per il mancato
pagamento delle cambiali Abba,
ma in linea giuridica conferma
la tesi dell'on. Corvini, che cioè
con le nuove cambiali inviate e
rilasciate in sostituzione degli
effetti Abba si era effettuata una
innovazione cambiale. Il Luiselli
non richiama affatto il Corvini al
pagamento di quanto questi ricava
dalle cambiali scadute, ma unica-
mente al provinale col integrale
pagamento dei nuovi effetti, e
chiede di rimettere sollecitamente
alla Banca gli interessi di rinnovazione.
Dal che emerge che di fronte alla Banca
col 31 ottobre sorgono nuovi rapporti
cambiali, derivanti dalle cambiali
inviate dall'on. Corvini per un importo
corrispondente a quelle che in precedenza
erano state abusivamente scontate
dal Luiselli.

All'infuori, pertanto, delle asser-
zioni confuse contenute nella
denuncia del Luiselli, dalle quali
nessuna circostanza precisa risultava
in ordine agli estremi giuridici
della truffa, e che furono poi spiegati
in modo da escludere la sussisten-
za di un reato da parte dell'on.
Corvini, nulla è risultato che au-
torizzi il dubbio di capziosità comunque



P. Monari

Abba, cambiali

usati dal Bovini per ottenere la restituzione delle cambiali Abba.

Nè la Commissione ritiene che possa affermarsi la sussistenza di un reato di appropriazione indebita, di cui dovrebbe, secondo l'adviso del Pubblico Ministero, dichiararsi la improcedibilità per la sopraggiunta riconciliazione delle parti. Occorrerebbe stabilire che le cambiali Abba sieno state costituite per farne un uso determinato nell'interesse della Banca di Airola e del Luiselli, che vero la Banca s'era personalmente esposto. In questo appunto farebbe il Pubblico Ministero consistere l'appropriazione indebita, nello avere il Bovini agito nel fallimento Abba come mandatario o gestore di negozio della Banca di Airola e nell'aver invertito in proprio profitto la somma, che avrebbe dovuto essere rimessa alla Banca. Ma tutto l'argomento cade di fronte al fatto, risultante dalla lettera Luiselli, che le nuove cambiali inviate dal Bovini furono accettate, sia pure con difficoltà, dalla Banca in sostituzione di quelle scadute; dopo di che non esiste un obbligo giuridico del Bovini a versare il ricavato degli effetti Abba e decurtazione del nuovo debito cambiale, che veniva a scadere per l'intero importo di Lire 20.000., il 6 gennaio 1926. Il Bovini non agì nel fallimento Abba come

mandatario della Banca, non avendo
ricevuto alcun incarico; nè un
obbligo di agire. in tal senso esisteva
in ve ipsa una volta estinto, con
la coniazione offerta dal Livatelli,
i rapporti cambiali derivanti dagli
effetti scaduti. Non sussistono
pertanto gli estremi giuridici
della appropriazione indebita.

Per questi motivi

Visti gli articoli 16, 17 e 14 del Regolamento
giudiziario del Senato, 413. 414 del
Codice penale e 274 del Codice di
procedura penale,

In diffonimità delle conclusioni
del Ministero Pubblico;

Dichiara non doversi procedere a
carico del Senatore Livio Bovini
perchè il fatto a lui imputato non
costituisce reato -

Con deciso in Roma, nella sede
del Senato del Regno, addì 24
marzo 1930 anno VIII.



Il Presidente

Monom

Il Cancelliere

Albini